



# Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua

A.C. 1704

Nota di verifica n. 248  
23 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1704
Titolo:	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010
Relatore per la Commissione di merito:	Romaniello
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010.

Il testo del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti degli Emendamenti all'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS):</b> si tratta di disposizioni finalizzate ad estendere l'applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione (zona economica esclusiva – ZEE) della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi.</p> <p>In particolare, le modifiche prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la denominazione dell'Accordo venga riferita al "Mar nero, Mar mediterraneo e Area atlantica vicina" (Neighbouring Atlantic Area), al fine di adeguare l'Accordo</li> </ul>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che dall'attuazione del disegno di legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>In particolare, non sono previste variazioni dirette nell'ambito dei costi nazionali connessi alla partecipazione all'Accordo, in quanto l'ammontare del bilancio complessivo dell'ACCOBAMS e le quote pagate dai singoli Stati membri non sono in diretta connessione con l'estensione territoriale dell'Accordo stesso. Inoltre, la RT evidenzia come le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo siano già coperte da un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cap. 1619 del programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e</p>

<p>all'estensione alle acque territoriali di Spagna e ZEE del Portogallo porta (punto 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con la sostituzione dell'articolo 1.a), relativo alla portata della definizione geografica, vengono precisate estensione e delimitazioni delle acque marittime interessate del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica (punto 2);</li> <li>• con la sostituzione dell'art. 1, par 3.j), per "sub-regione", nei vari contesti, si intenda sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero, sia la regione comprendente gli stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona atlantica (punto 3);</li> <li>• sia modificato l'articolo XIV, relativo all'entrata in vigore dell'Accordo (punto 4);</li> <li>• sia modificata la seconda parte dell'Annesso 1 con la "Lista indicativa dei cetacei del Mar Mediterraneo e dell'Area atlantica vicina" cui si applica l'Accordo (punto 5);</li> <li>• sia sostituito il paragrafo 3 dell'Annesso 2 relativo alla "Conservazione dei cetacei" con "Protezione dell'habitat", con il quale le Parti si sforzano di creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei, corrispondenti alle aree che costituiscono il loro habitat. L'istituzione di tali aree dovrebbe avvenire nel quadro delle convenzioni marittime regionali di settore e di altri strumenti giuridico-internazionali appropriati (punto 6).</li> </ul>	<p>dell'ecosistema marino"), la cui Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge istituzionalmente le funzioni e i compiti in materia.</p>
--	---

<b>DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI</b>	<b>ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA</b>
<p><b>Articolo 3:</b> prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente la norma.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto del contenuto della RT nella quale si afferma che:

- non sono previste variazioni dirette dei costi nazionali connessi alla partecipazione all'Accordo, in quanto l'ammontare del bilancio complessivo dell'ACCOBAMS e le quote pagate dai singoli Stati membri non sono in diretta connessione con l'estensione territoriale dell'Accordo stesso;
- le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono già coperte da un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge istituzionalmente le funzioni e i compiti in materia.

Pertanto, in considerazione dei chiarimenti della RT e del rilievo prevalentemente ordinamentale delle modifiche introdotte all'Accordo ed oggetto dello strumento di ratifica, non si formulano osservazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che l'articolo 3 prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.